



ANNO 2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'8/10/2022

In data 8 ottobre 2022, alle ore 10:00, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è svolta presso la sede sociale in via Carnaro 10 a Torre di Pordenone l'Assemblea straordinaria dei soci di Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps di Pordenone per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche e integrazioni statutarie necessarie al perfezionamento e alla conferma dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente Renato Marcon, che constata che sono presenti n° 14 soci in regola con la quota associativa 2022 su n° 51 soci iscritti alla data odierna all'Associazione. Ai fini dello svolgimento dell'Assemblea non sono pervenute deleghe scritte.

Considerato che ai sensi dell'art. 26 bis del D.L. 21/06/2022, convertito in Legge n° 122 del 04/08/2022 che ha modificato l'art. 101 del D.Lgs n° 117/2017, consente, fino al 31/12/2022, l'approvazione di modifiche statutarie finalizzate specificatamente all'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili del sopracitato Decreto, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10 del vigente Statuto per l'assemblea ordinaria, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la segretaria Manuela Bertola.

Il Presidente informa che con prot. 48921/P/GEN del 01/07/2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, è stata richiesta all'Associazione una integrazione statutaria relativa ad alcune clausole presenti nello statuto vigente non perfettamente conformi alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore.

In assenza di tali integrazioni lo statuto non potrebbe essere accettato diventando quindi causa ostativa all'iscrizione al RUNTS. Si è reso di conseguenza necessario convocare la presente assemblea per apporre allo statuto le integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso, il Presidente prende la parola per illustrare nel dettaglio le proposte di modifica dello statuto all'ordine del giorno, procedendo alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

In particolare le modifiche statutarie riguardano:

- a) l'integrazione dell'art. 3 per evidenziare che l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati;
- b) l'integrazione dell'art. 5 per ammettere le raccolte pubbliche di fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale nelle condizioni e limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 117/2017;
- c) le modifiche e le integrazioni all'art. 7 relativo alla disciplina dei soci per meglio adeguarlo alle disposizioni del Decreto del Terzo Settore;
- d) l'introduzione del nuovo art. 9 riguardante le disposizioni dei volontari associati e dell'assicurazione obbligatoria secondo quanto disposto dal Decreto;
- e) l'introduzione del nuovo art. 10 concernente la disciplina dei lavoratori dipendenti o delle prestazioni di lavoro autonomo nei limiti fissati dal Decreto;

- f) le modifiche ed integrazioni all'ex art. 10 che disciplina l'assemblea dei soci che introducono per l'assemblea straordinaria la presenza in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci;
- g) l'integrazione dell'ex art. 11 prevedendo che la maggioranza dei consiglieri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra gli associati ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- h) l'integrazione dell'ex art. 12 che specifica la casistica di perdita della carica del Presidente e dei motivi di decadenza;
- i) le modifiche ed integrazioni all'ex art. 19 con la specificazione delle fonti ammissibili da cui derivare le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione, la esclusione di qualsiasi fine di lucro e il divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione;
- j) la modifica dell'ex art. 23 precisando che per quanto non previsto dallo Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative del medesimo, oltre che le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili e la possibilità di approvare in assemblea regolamenti di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Al termine della lettura, dopo ampia discussione, si procede all'approvazione ponendo in votazione palese, per alzata di mano, lo Statuto modificato con le modifiche ed integrazioni sopra descritte.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di:

1. di approvare, all'unanimità, con voto palese e per alzata di mano, il nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante;
2. di incaricare il Presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e a perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

Manuela Bertola

Manuela Bertola

IL PRESIDENTE

Renato Marcon

Renato Marcon

02 NOV. 2022

atto registrato a Pordenone il _____
 al n° 2821 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
 di cui per imposta IPOT. € 1
 con allegati: 1



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 02 NOV. 2022 al
n° 2821 Mod. 3 con
liquidati € ESEMTE di cui
per imposta IPOT. € 1



LEGAMBIENTE
PORDENONE

Via Carnaro 10 - 33170 Pordenone

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs 105/2018

STATUTO

LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS

Approvato dall'Assemblea straordinaria dell'8 ottobre 2022

art. 1 - Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata "Legambiente Circolo Fabiano Grizzo APS", Associazione di promozione sociale e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Pordenone, via Carnaro n° 10. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa invece con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

art. 2 - Identità

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti interni ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. Il Circolo costituisce una base associativa del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di Legambiente Nazionale. Il circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, come previsto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs. n° 117/2017, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione viene costituita al fine di svolgere:



- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n° 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, così come previsto dall'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 5 - Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, paesaggistico, territoriale, antropologico e socio economico;
- f) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;
- g) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- h) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche

attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico, sulla rigenerazione urbana e la formazione per la qualità urbana e lo sviluppo sostenibile; sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;

- j) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- k) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, a favore di una nuova agricoltura, promuovendo iniziative contro pratiche agricole inquinanti e a favore di una agricoltura sostenibile;
- l) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, aree dismesse, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- n) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, alla rigenerazione di aree dismesse, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- o) sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- p) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- q) promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali, paesaggistici e ambientali della regione;
- r) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- s) promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e d'intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- t) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- u) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- v) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sulla rigenerazione urbana e sugli orientamenti culturali e sull'educazione all'ecologia;
- w) gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- x) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
- y) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
- z) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;
- aa) promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;
- bb) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più

idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;

cc) contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:

- organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
- promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;
- valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promuovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
- promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità:

- a. raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statuari;
- b. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del D. Lgs. n°117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. - 7 Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. n° 117/2017. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci.

L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e, comunque, non oltre i 60 giorni.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 20 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione e di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di socio con decorrenza dall'anno successivo a quello del versamento dell'ultima quota. I soci espulsi per morosità potranno, previa domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Vi è incompatibilità tra gli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche da parte del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo e di delegato dell'Assemblea Regionale dei Soci è incompatibile con la carica di Sindaco, Presidente di Regione, parlamentare nazionale ed europeo e Assessore Regionale e Comunale.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora venga avanzata richiesta motivata dall'interessato al Consiglio Direttivo e concessa da quest'ultimo per ragioni ben comprovate.

Si considerano inoltre in situazione d'incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi il cui soddisfacimento comporti il sacrificio e/o la contrazione degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

Art. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità

dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n° 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n° 117/17.

L'Associazione è tenuta a iscrivere, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Lavoratori

Ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n° 117/2017 l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente,
- il Vice Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione (o Revisore unico)

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci, delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, la sede di convocazione, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione (da tenersi almeno un'ora dopo la prima).

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario

della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali;
- p) delibera sull'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune;
- q) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile

Art. 16 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 18 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale.

Qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20- Organo di Revisione

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche

iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di Revisione dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 21 - Patrimonio, assenza scopo di lucro, esercizio sociale e rendiconto o bilancio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n° 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art 148, comma 8, del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 23 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, Decreto legislativo n° 117 del 2017 e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 24 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 avranno effetto con le prime elezioni successive alla avvenuta registrazione dello Statuto.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso Decreto.

Pordenone 8 ottobre 2022

Il PRESIDENTE

Renato Marcon



LA SEGRETARIA

Manuela Bertola

